

N. 105162 di rep.

N. 36882 di racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il venti febbraio duemiladiciotto

20/02/2018

In Milano, Corso Europa n. 16.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, sono presenti

Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi, nata a Milano (MI) il 26 novembre 1949, domiciliata per la carica in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Codice Fiscale: BRC LZM 49S66 F205M, di cittadinanza italiana, che interviene quale Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante in nome e per conto della società

"**Unione di Banche Italiane Società per azioni**", in forma abbreviata anche solo "UBI Banca", con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale euro 2.843.177.160,24, interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'albo delle banche al n. 5678, capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

a quest'atto autorizzata e delegata con delibera del Consiglio di Sorveglianza di cui al verbale in data 12 settembre 2017 n. 104365/36391 rep. Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 in data 12 settembre 2017 n. 38352 serie 1T;

Ranica Osvaldo, nato a Stezzano (BG) il 18 settembre 1952, domiciliato per la carica in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Codice Fiscale: RNC SLD 52P18 I951T, di cittadinanza italiana, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della società

"**Banca Teatina S.p.A.**", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale euro 141.000.000,00, interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13614841008, R.E.A. n. 447563, iscritta all'albo delle banche al n. 8049, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane Società per azioni, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, a quest'atto autorizzato e delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale in data 12 settembre 2017 n. 104368/36394 rep. Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 12 settembre 2017 n. 38349 serie 1T.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

Le Parti premettono e attestano quanto segue

-I-

a) Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione del Gruppo Unione di Banche Italiane è stata ravvisata l'opportunità di procedere alla fusione per incorporazione di Banca Adriatica S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.), Banca Tirrenica S.p.A. (già Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.), Banca Teatina S.p.A. (già Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.), CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e Banca Federico del Vecchio S.p.A. (congiuntamente anche le "Società incorporande" e singolarmente anche la "Società incorporanda") nella capogruppo Unione di Banche Italiane Società per azioni (anche la "Società incorporante") (la Società incorporante e le Società incorporande congiuntamente anche le "Banche partecipanti alla fusione"), con i principali obiettivi (i) di semplificare l'assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo Unione di Banche Italiane, (ii) di massimizzare il grado di uniformità nell'applicazione delle politiche commerciali, di

registrato
Agenzia delle Entrate
Brescia II°

20/02/2018

N. 7008 S. 1T

€. 625,00

iscritto
Registro delle Imprese
di Bergamo


22/2/2018

prot.11879/2018

REA 447563

prot. 11884/2018

REA 345283



Handwritten signature of the notary.

gestione del credito e delle risorse nonché – più in generale – delle linee strategiche e (iii) di conseguire, pertanto, sinergie e risparmi di costi.

b) Il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Società per azioni - in data 10 maggio 2017 e con l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza in data 11 maggio 2017 - e i Consigli di Amministrazione delle Società Incorporande - in data 15 maggio 2017 quanto a Banca Adriatica S.p.A., Banca Tirrenica S.p.A., Banca Teatina S.p.A., Banca Federico del Vecchio S.p.A. e in data 19 maggio 2017 quanto a CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. - hanno pertanto redatto un progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter codice civile (il "Progetto di Fusione"), che si allega al presente alla lettera A).

c) Il Progetto di Fusione è stato redatto, fra l'altro, sulla base della seguente configurazione della catena partecipativa fra le Banche partecipanti alla fusione:

- possesso da parte di Unione di Banche Italiane Società per azioni del 100% del capitale sociale di Banca Adriatica S.p.A., Banca Tirrenica S.p.A. e Banca Teatina S.p.A.;
- possesso da parte di Banca Adriatica S.p.A. del 98,86% del capitale sociale di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., con la restante quota dell'1,14% in capo a un unico soggetto non appartenente al Gruppo Unione di Banche Italiane;
- possesso da parte di Banca Tirrenica S.p.A. del 100% del capitale sociale di Banca Federico del Vecchio S.p.A..

d) Pur essendo stato redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, il Progetto di Fusione prevede (i) la natura scindibile della fusione, ossia l'autonomia dell'operazione di fusione relativa a ciascuna delle Società incorporande e la conseguente possibilità di dare attuazione al Progetto di Fusione in via integrale o parziale mediante l'incorporazione, rispettivamente, di tutte o alcune soltanto delle Società incorporande e (ii) la possibilità di procedere alla stipula di uno o più atti di fusione, anche con effetti a decorrere da date diverse.

e) La Banca Centrale Europea, con provvedimento n. ECB/SSM/2017 - 81560097964CBDAED282/40 del 3 agosto 2017, ha rilasciato le prescritte autorizzazioni regolamentari relative, fra l'altro, all'esecuzione della fusione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") e all'eventuale modifica dell'art. 5 dello statuto sociale di UBI Banca ai sensi dell'art. 56 del TUB; provvedimento in copia conforme allegato al presente alla lettera B).

f) L'operazione di aggregazione disciplinata dal Progetto di Fusione, riguardando entità appartenenti al medesimo conglomerato societario, non si configura come una fattispecie di concentrazione ai sensi della Legge 287/1990 e, come tale, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

g) Ai sensi della Legge 428/1990 sono state esperite le necessarie consultazioni con le rappresentanze sindacali e con le associazioni di categoria.

h) L'iscrizione del Progetto di Fusione nei Registri delle Imprese competenti per le Banche partecipanti alla fusione è avvenuta secondo la tempistica di seguito riportata:

* quanto a Unione di Banche Italiane Società per azioni, presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 7 agosto 2017, protocollo n. 69507/2017;

* quanto a CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 7 agosto 2017, protocollo n. 24286/2017;

* quanto a Banca Federico del Vecchio S.p.A., presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 7 agosto 2017, protocollo n. 60051/2017;

* quanto a Banca Tirrenica S.p.A., presso il Registro delle Imprese di Roma – competente per tale Società incorporanda fino al 5 settembre 2017 incluso - in data 8 agosto 2017, protocollo n. 266153/2017;

* quanto a Banca Teatina S.p.A. presso il Registro delle Imprese di Roma - competente per tale Società incorporanda fino al 5 settembre 2017 incluso - in data 8 agosto 2017, protocollo

n. 266158/2017;

* quanto a Banca Adriatica S.p.A. presso il Registro delle Imprese di Roma - competente per tale Società incorporanda fino al 5 settembre 2017 incluso - in data 8 agosto 2017, protocollo n. 266168/2017.

i) Ciascuna delle Banche partecipanti alla fusione, espletati nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa - per quanto di rispettiva pertinenza - gli ulteriori necessari adempimenti preliminari, ha approvato il Progetto di Fusione con deliberazione del competente organo sociale, e precisamente:

* Unione di Banche Italiane Società per azioni: Consiglio di Sorveglianza in data 12 settembre 2017, come da verbale n. 104365/36391 rep. notaio Giovanni Battista Calini;

* Banca Tirrenica S.p.A.: Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2017, come da verbale n. 104366/36392 rep. notaio Giovanni Battista Calini;

* Banca Adriatica S.p.A.: Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2017, come da verbale 104367/36393 n. rep. notaio Giovanni Battista Calini;

* Banca Teatina S.p.A.: Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2017, come da verbale n. 104368/36394 rep. notaio Giovanni Battista Calini;

* Banca Federico del Vecchio S.p.A.: Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2017, come da verbale n. 104369/36395 rep. notaio Giovanni Battista Calini;

* CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.: assemblea straordinaria dei soci in data 12 settembre 2017, come da verbale n. 104370/36396 rep. notaio Giovanni Battista Calini.

Pertanto, per ciascuna delle Banche partecipanti alla fusione è stato rispettato, in particolare, il termine di almeno trenta giorni fra la data di iscrizione del Progetto di Fusione nel competente Registro delle Imprese e la data della delibera di fusione, come previsto dall'art. 2501ter codice civile.

l) Le delibere assunte dalle Banche partecipanti alla fusione sono state iscritte presso i competenti Registri delle Imprese in conformità all'art. 2502-bis codice civile, secondo la tempistica di seguito riportata:

* Banca Teatina S.p.A.: Registro delle Imprese di Bergamo - competente per la Società incorporanda dal 6 settembre 2017 - in data 13 settembre 2017, prot. 74228/2017;

* Banca Adriatica S.p.A.: Registro delle Imprese di Bergamo - competente per la Società incorporanda dal 6 settembre 2017 - in data 13 settembre 2017, prot. 74235/2017;

* Banca Tirrenica S.p.A.: Registro delle Imprese di Bergamo - competente per la Società incorporanda dal 6 settembre 2017 - in data 13 settembre 2017, prot. 74236/2017;

* Unione di Banche Italiane Società per azioni: Registro delle Imprese di Bergamo in data 13 settembre 2017, prot. 74240/2017;

* CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.: Registro delle Imprese di Ancona in data 13 settembre 2017, prot. 26579/2017;

* Banca Federico del Vecchio S.p.A.: Registro delle Imprese di Firenze in data 13 settembre 2017, prot. 64289/2017.


m) E' decorso - nel termine abbreviato di quindici giorni previsto dall'art. 57, terzo comma, del TUB - il periodo per l'opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 codice civile, senza che entro detto termine sia stata presentata opposizione da parte di alcuno dei creditori delle Banche partecipanti alla fusione, come risulta dai certificati rilasciati:

* quanto a Unione di Banche Italiane Società per azioni, Banca Adriatica S.p.A., Banca Tirrenica S.p.A. e Banca Teatina S.p.A., dal Tribunale di Brescia in data 29 settembre 2017;

* quanto a CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., dal Tribunale di Ancona in data 29 settembre 2017;

* quanto a Banca Federico del Vecchio S.p.A., dal Tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2017.

n) Con specifico riferimento alla fusione di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. in



Unione di Banche Italiane Società per azioni, alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita di cui all'art. 7 del Progetto di Fusione il socio di minoranza di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. non ha esercitato - nemmeno parzialmente - il diritto di vendita ad esso spettante ai sensi dell'art. 2505-bis codice civile.

o) In considerazione della natura scindibile del Progetto di Fusione sia sotto il profilo sostanziale che quello formale, hanno già trovato esecuzione le seguenti operazioni:

* con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 e degli effetti contabili e fiscali dall'1 ottobre 2017, la fusione per incorporazione di Banca Adriatica S.p.A. e di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. in Unione di Banche Italiane Società per azioni, come da atto di fusione in data 16 ottobre 2017 n. 104553/36489 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 16 ottobre 2017 n. 43535 serie 1T, iscritto in data 17 ottobre 2017 nel Registro delle Imprese di Ancona (competente per di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.), prot. 29591/2017, e nel Registro delle Imprese di Bergamo, prot. 81686/2017 per quanto riguarda Banca Adriatica S.p.A. e prot. 81711/2017 per quanto riguarda Unione di Banche Italiane Società per azioni;

* con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 e degli effetti contabili e fiscali dall'1 ottobre 2017, la fusione per incorporazione di Banca Tirrenica S.p.A. e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. in Unione di Banche Italiane Società per azioni, come da atto di fusione in data 14 novembre 2017 n. 104684/36572 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 14 novembre 2017 n. 48386 serie 1T, iscritto in data 16 novembre 2017 nel Registro delle Imprese di Firenze (competente per Banca Federico del Vecchio S.p.A.), prot. 77316/2017, e nel Registro delle Imprese di Bergamo, prot. 88404/2017 per quanto riguarda Banca Tirrenica S.p.A. e prot. 88422/2017 per quanto riguarda Unione di Banche Italiane Società per azioni.

p) In dipendenza delle sopra citate operazioni di fusione e, segnatamente, della fusione di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. in Unione di Banche Italiane Società per azioni, il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni è aumentato per euro 101.600,00 (centounomilaseicento virgola zero zero) mediante emissione di n. 40.640 (quarantamilaseicentoquaranta) azioni prive di valore nominale ed è quindi passato ad euro 2.843.177.160,24

(duemiliardiottoquarantatremilionicentoseptantasettemilacentosessanta virgola ventiquattro), suddiviso in n. 1.144.285.146 (unmiliardocentoquarantaquattromilioniduecentoottantacinquemilacentoquarantasei) azioni prive di valore nominale. Al di fuori di quella legata alla variazione appena evidenziata del numero delle azioni e del capitale sociale, lo statuto sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni non ha fatto registrare altre variazioni in connessione alle operazioni di fusione già perfezionate.

- II -

a) Sempre in considerazione della natura scindibile del Progetto di Fusione, le Parti intendono ora dare attuazione al Progetto di Fusione con riferimento all'incorporazione di Banca Teatina S.p.A. in Unione di Banche Italiane Società per azioni.

b) Vengono allegati al presente atto i già richiamati certificati che attestano la mancata opposizione alla fusione nel termine abbreviato di cui al combinato disposto degli articoli 2503 codice civile e 57 TUB (entro il 28 settembre 2017, ossia entro quindici giorni dall'iscrizione della rispettiva delibera di fusione nel Registro delle Imprese competente, avvenuta in data 13 settembre 2017 sia per la Società incorporante che per la Società incorporanda), rispettivamente alla lettera C) per quanto concerne Unione di Banche Italiane Società per azioni e alla lettera D) per quanto concerne Banca Teatina S.p.A..

c) Unione di Banche Italiane Società per azioni e Banca Teatina S.p.A. non sono sottoposte a procedure concorsuali, né si trovano in stato di liquidazione.

d) Per gli effetti di cui all'articolo 2503-bis codice civile, non sono in circolazione obbligazioni convertibili in azioni di Unione di Banche Italiane Società per azioni, né in azioni di Banca Teatina S.p.A..

e) Non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2501-bis codice civile (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).

f) Il capitale sociale di Unione di Banche Italiane Società per azioni è interamente versato.

g) Nulla osta conseguentemente alla sottoscrizione del presente atto di fusione.

Ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue.

1) Consenso

In esecuzione delle rispettive delibere citate in premessa, Unione di Banche Italiane Società per azioni e Banca Teatina S.p.A. si dichiarano fuse mediante l'incorporazione di

* Banca Teatina S.p.A.

in

* Unione di Banche Italiane Società per azioni.

2) Effetti

a) In conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis codice civile, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dal giorno 26 febbraio 2018, previa iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di Bergamo per entrambe le società.

b) Le operazioni di Banca Teatina S.p.A. saranno imputate al bilancio di Unione di Banche Italiane Società per azioni, anche a fini fiscali, a partire dall'1 gennaio 2018.

c) Fatto salvo quanto previsto ai punti d) ed e) che seguono, in attuazione e conseguentemente alla fusione, tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti processuali e, in generale, tutti i rapporti contrattuali con i terzi e con il personale dipendente riferiti alla incorporanda Banca Teatina S.p.A. si trasferiranno nella incorporante Unione di Banche Italiane Società per azioni, che subentrerà a pieno diritto ed a titolo universale - senza soluzione di continuità - in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili alla incorporanda medesima e in essere al momento della decorrenza degli effetti verso i terzi della fusione. In particolare, ai sensi dell'art. 57 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'incorporanda conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della Società incorporante.

d) Con specifico riferimento alle procure e ai mandati, la Società incorporante - ferma comunque restando la facoltà di revoca o, in ogni caso, di modifica da parte dei competenti organi sociali della stessa Società Incorporante dei poteri e dei mandati a qualsiasi titolo e in qualunque modo conferiti - subentrerà (i) in tutti i mandati conferiti all'incorporanda Banca Teatina S.p.A., nonché in tutti i mandati rilasciati dalla stessa e nei correlati poteri attribuiti alla medesima o dalla medesima conferiti e (ii) in tutti gli atti in generale dell'incorporanda Banca Teatina S.p.A. attributivi di facoltà e di poteri (inclusi quelli di firma, di spesa, nonché di concessione e di gestione del credito), nonché nelle relative procure, ivi comprese quelle per la rappresentanza processuale e sostanziale.

e) Dalla data di efficacia nei confronti dei terzi della fusione di Banca Teatina S.p.A. in Unione di Banche Italiane Società per azioni, come sopra individuata, cesseranno gli organi sociali della suddetta incorporanda, ferma restando la validità di ogni atto - anche di disposizione - dagli stessi compiuto fino a tale data di efficacia.

f) Le Parti dichiarano di ben conoscere il T.U. di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e prendono atto che il presente atto verrà a cura di me notaio trasmesso alle competenti Soprintendenze in relazione ai beni immobili che nell'ambito dell'elenco allegato al presente atto risultano sottoposti al vincolo di cui a detto T.U..



3) Rapporto di Cambio e Aumento di Capitale

In conformità a quanto indicato nel Progetto di Fusione, tenuto conto che l'incorporanda Banca Teatina S.p.A. è detenuta al 100% (cento per cento) da Unione di Banche Italiane Società per azioni, in sede di fusione il capitale sociale dell'incorporanda verrà annullato senza alcun concambio con azioni di Unione di Banche Italiane Società per azioni, cosicché non è stato determinato - ai sensi dell'art. 2505, primo comma, codice civile - un rapporto di cambio relativo alla fusione, né si modificheranno il numero delle azioni e il capitale sociale della Società Incorporante in dipendenza della fusione medesima.

4) Modifiche statutarie

Lo statuto sociale della Società Incorporante non farà registrare alcuna variazione in dipendenza dell'esecuzione della fusione disciplinata dal presente atto, né - alla luce di quanto evidenziato al punto 3) che precede - in materia di capitale sociale (art. 5.1 dello statuto sociale), né con riferimento ad altre clausole statutarie.

5) Trattamenti particolari

Non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni a cui sia riservato un trattamento particolare, né vantaggi particolari sono previsti a favore di soggetti cui compete l'amministrazione di Unione di Banche Italiane Società per azioni e di Banca Teatina S.p.A..

6) Adempimenti - Autorizzazioni - Deleghe

L'incorporante Unione di Banche Italiane Società per azioni e, per essa, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione, il Consigliere Delegato e il Vice Direttore Generale Vicario, anche in via disgiunta e con facoltà di delega a terzi, è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, presentare istanze, chiedere vulture e trascrizioni, con particolare riferimento ai beni immobili e beni mobili registrati, marchi e brevetti, licenze e concessioni U.T.I.F., governative e di enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespite, attività patrimoniale e bene immateriale dell'incorporanda Banca Teatina S.p.A., sia in Italia che all'estero, così come di ogni rapporto contrattuale intrattenuto dall'incorporanda medesima con privati, enti in genere, uffici pubblici e privati e personale dipendente, con ogni più ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, esonerati da responsabilità enti, uffici pubblici e privati, in particolare - occorrendo - i competenti enti previdenziali, uffici catastali, i conservatori presso gli Uffici del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i conservatori del P.R.A., nonché a compiere, anche in dipendenza di variazioni ed integrazioni, qualsiasi operazione o atto necessari od opportuni al fine di far risultare e far valere di fronte a chiunque la situazione derivante dall'esecuzione della fusione sotto il profilo giuridico, contrattuale e societario e a meglio descrivere e/o identificare i beni della Società incorporanda, provvedendo anche ad eventuali atti integrativi, rettificativi o identificativi.

7) Descrizione

a) Ai fini delle vulture e trascrizioni presso i competenti Uffici, Registri e Autorità, le Parti mi dichiarano che l'incorporanda Banca Teatina S.p.A. risulta titolare di:

I) marchi come da elenco che si allega al presente atto alla lettera E);

II) partecipazioni societarie come da elenco che si allega al presente atto alla lettera F);

III) beni immobili come da elenco che si allega al presente atto alla lettera G), con evidenza di quelli sottoposti a vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004;

IV) beni mobili registrati come da elenco che si allega al presente atto alla lettera H).

b) Con specifico riferimento ai beni immobili della incorporanda Banca Teatina S.p.A., le Parti:

i) dichiarano che nell'ambito dei beni immobili risultanti dall'elenco allegato alla lettera G), il

mappale 3559 foglio 11, San Giovanni Teatino (CH), risulta formalmente intestato a NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI Società per Azioni con sede in Roma e Codice Fiscale 13614841008, non essendo stata effettuata in relazione a tale mappale la voltura in dipendenza della delibera assembleare della Società incorporanda del 10 maggio 2017 che ha, fra l'altro, modificato la denominazione della Società incorporanda da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. in Banca Teatina S.p.A. e ha trasferito la sede sociale da Roma a Bergamo;

ii) dichiarano inoltre che nei Registri dell'Agenzia delle Entrate - Territorio Servizi Catastali risultano intestati a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in breve "Carichieti S.p.A.", con sede in Chieti (CH) Via Colonna n. 24, Codice Fiscale 00098470693, i seguenti beni immobili: foglio 7, map 214, piena proprietà, San Salvo (CH); foglio 10, map. 1276, piena proprietà, Roccaspinalveti (CH); foglio 2, map. 4261, diritto del concedente gravato da enfiteusi, foglio 2, map. 4263, diritto del concedente gravato da enfiteusi, foglio 2, map. 4257, proprietà per l'area, foglio 2, map. 4253, diritto del concedente per un quarto, Guardiagrele (CH), che le Parti dichiarano non essere nella titolarità della Società incorporanda;

iii) chiedono pertanto a me Notaio di provvedere alla voltura del presente atto in capo alla Società incorporante limitatamente ai beni di cui all'allegato G), con esonero inoltre da qualsiasi responsabilità in relazione ad immobili ad oggi non correttamente intestati, a qualunque titolo, alla Società incorporanda.

c) Fermo quanto indicato alla lettera b) che precede, le Parti danno atto che l'elencazione contenuta in ciascuno degli allegati al presente atto è meramente indicativa ed esemplificativa e non pregiudica il subingresso della Società incorporante in tutti i beni e i rapporti in capo all'incorporanda Banca Teatina S.p.A..

8) Annotamenti Repertoriali

Ai fini degli annotamenti repertoriali, le Parti mi dichiarano che, sulla base della relazione finanziaria al 30 settembre 2017, l'ammontare del capitale sociale e delle riserve di Banca Teatina S.p.A. è pari a euro 96.473.274,29 (novantaseimilioniquattrocentosettantatremiladuecentosettantaquattro virgola ventinove).

Le Parti mi consegnano i seguenti documenti affinché vengano uniti quali allegati al presente atto alle lettere rispettivamente indicate:

A. Progetto di Fusione ex art. 2501-ter codice civile

B. Provvedimento Banca Centrale Europea n. ECB/SSM/2017 - 81560097964CBDAED282/40 del 3 agosto 2017

C. Certificato di non opposizione alla fusione da parte dei creditori di Unione di Banche Italiane Società per azioni

D. Certificato di non opposizione alla fusione da parte dei creditori di Banca Teatina S.p.A.

E. Elenco marchi di Banca Teatina S.p.A.

F. Elenco partecipazioni societarie di Banca Teatina S.p.A.

G. Elenco beni immobili di proprietà di Banca Teatina S.p.A.

H. Elenco beni mobili registrati di proprietà di Banca Teatina S.p.A.

Omessa la lettura degli allegati per dispensa dei comparenti.

Da me letto alle parti.


Scritto da me e da persona di mia fiducia per 8 (otto) pagine su 2 (due) fogli.


Sottoscritto alle ore dieci e minuti venti.

F.to Letizia Maria Brichetto Arnaboldi

F.to Ranica Osvaldo

F.to Giovanni Battista Calini





PROGETTO DI FUSIONE

di

Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e Banca Federico del Vecchio S.p.A.

in

Unione di Banche Italiane Società per azioni

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.

PREMESSO CHE


- A** Unione di Banche Italiane Società per azioni ("UBI Banca" o la "Società Incorporante") è una società autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") ed è la capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane (il "Gruppo UBI Banca").
- B** Nuova Banca delle Marche S.p.A. ("NBM"), Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. ("NBEL"), Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. ("NCRC"), CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. ("CRL") e Banca Federico del Vecchio S.p.A. ("BFDV" e, insieme a NBM, NBEL, NCRC, e CRL, le "Società Incorporande") sono banche appartenenti al Gruppo UBI e, come tali, soggette all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca, che ne detiene il controllo come segue:
- NBM, NBEL e NCRC sono detenute al 100% direttamente da UBI Banca;
 - CRL è detenuta al 98,86% da NBM;
 - BFDV è detenuta al 100% da NBEL.
- C** È stata ravvisata l'opportunità di addivenire alla fusione (la "Fusione"), rispettivamente, di ciascuna delle Società Incorporande nella Società Incorporante (la Società Incorporante e le Società Incorporande, congiuntamente, le "Società Partecipanti alla Fusione"), con i principali obiettivi (i) di semplificare l'assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità nell'applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle risorse nonché - più in generale - delle linee strategiche e (iii) di conseguire, pertanto, sinergie e risparmi di costi.

* * * *

Tutto quanto sopra premesso, viene redatto il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ..

Il Progetto di Fusione è stato redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferme restando la natura scindibile della Fusione, ossia l'autonomia delle singole operazioni di fusione relative a ciascuna delle Società Incorporande e la conseguente possibilità di dare attuazione al Progetto di Fusione in via integrale o

F.to Letizia Maria Bricchetto Amaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



parziale mediante l'incorporazione di tutte o alcune soltanto delle Società Incorporande e (ii) la possibilità di procedere all'esecuzione della Fusione anche con atti separati e/o con effetti a decorrere da date diverse. Peraltro, nel caso in cui la fusione di CRL e di BFDV in UBI Banca dovesse avvenire in assenza o precedentemente alla fusione della rispettiva controllante diretta in UBI Banca, quest'ultima provvederà ad acquisire preventivamente il controllo diretto di CRL e di BFDV.

1) Società Partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Unione di Banche Italiane S.p.A.

- Sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, sedi operative in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 e in Brescia, Via Cefalonia n. 74
- Capitale sociale di Euro 2.443.094.485,00, interamente versato e suddiviso in n. 977.237.794 azioni nominative prive di valore nominale
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5678

Le azioni UBI Banca sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che in data 7 aprile 2017 l'assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca ha deliberato – subordinatamente, in particolare, al rilascio della prescritta autorizzazione da parte di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea – di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile in una o più volte il capitale sociale, per l'importo massimo - comprensivo di eventuale sovrapprezzo - di Euro 400 milioni e con durata della delega al 31 luglio 2018; le nuove azioni, aventi le stesse caratteristiche di già in circolazione, verrebbero offerte in opzione agli azionisti, a condizioni da determinarsi a cura del Consiglio di Gestione di UBI Banca e avrebbero le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca ha deliberato – sempre subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea ai sensi dell'art. 56 del TUB – di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento dell'evidenza del conferimento della citata delega al Consiglio di Gestione.

Alla data di redazione del presente Progetto di Fusione sono ancora in corso i relativi procedimenti istruttori da parte di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea.

Società Incorporande

Nuova Banca delle Marche S.p.A.

- Sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91 e direzione generale in Jesi (Ancona), Via Alessandro Ghislieri n. 6
- Capitale sociale di Euro 810.165.277,00, interamente versato e suddiviso in n. 10.000.000 di azioni nominative prive di valore nominale
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13615521005
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 8047

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.

- Sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91 e direzione generale in Arezzo, Via Calamandrei n. 255
- Capitale sociale di Euro 284.098.338,00, interamente versato e suddiviso in n. 10.000.000 di azioni nominative prive di valore nominale
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13615051003
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5390

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.

- Sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91 e direzione generale in Chieti, Via Colonna n. 24
- Capitale sociale di Euro 141.000.000,00, interamente versato e suddiviso in n. 10.000.000 di azioni nominative prive di valore nominale
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13614841008
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 6050

CARLO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

- Sede legale e direzione generale in Loreto (Ancona), Via Solari n. 21
- Capitale sociale di Euro 23.884.893,75, interamente versato e suddiviso in n. 5.619.975 azioni nominative da nominali Euro 4,25 cadauna
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 00079350427
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5180

Banca Federico del Vecchio S.p.A.

- Sede legale in Firenze, Via dei Banchi n. 5 e direzione generale in Firenze, Via Gramsci n. 69
- Capitale sociale di Euro 1.000.000,00, interamente versato e suddiviso in n. 200.000 azioni nominative da nominali Euro 5,00 cadauna
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00609910484
- Iscritta all'Albo delle Banche con il codice 1642

Si segnala che in data 10 maggio 2017 le assemblee straordinarie dei soci di NBM, NBEL e NCRC hanno deliberato di adottare - subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea ai sensi dell'art.56 del TUB - un nuovo testo statutario, con la variazione, in particolare, delle rispettive denominazioni e sedi sociali nei termini di seguito riportati:


- Nuova Banca delle Marche S.p.A.: assunzione della denominazione di Banca Adriatica S.p.A. e trasferimento della sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8;
- Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.: assunzione della denominazione di Banca Tirrenica S.p.A. e trasferimento della sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8;
- Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.: assunzione della denominazione di Banca Teatina S.p.A. e trasferimento della sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8.

2) **Statuto della Società Incorporante**

In dipendenza della Fusione UBI Banca procederà all'eventuale emissione di massime n. 40.640

3

F.to Letizia Maria Brichetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



azioni prive di valore nominale e al conseguente aumento del capitale sociale per massimi Euro 101.600 al servizio dell'eventuale concambio di azioni CRL, sulla base del rapporto di cambio indicato al punto 3) del presente Progetto di Fusione. In particolare, si procederà all'emissione di azioni UBI Banca e a un conseguente aumento del relativo capitale sociale esclusivamente nel caso in cui non venga esercitato o venga esercitato solo parzialmente il diritto di vendita (il "Diritto di Vendita") di cui all'art. 2505-*bis* cod. civ. spettante al socio di minoranza di CRL nei confronti di UBI Banca, come illustrato al punto 7) del presente Progetto di Fusione.

La fusione di NBM, di NBEL, di NCRC e di BFDV non produrrà invece alcun effetto sul numero delle azioni e sul capitale sociale di UBI Banca, dal momento che le quattro società incorporande appena citate sono detenute, direttamente o indirettamente, al 100% dalla Società Incorporante.

Per l'effetto, sarà eventualmente modificato l'art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca al fine di recepire l'eventuale numero delle nuove azioni e il conseguente aumento del capitale sociale al servizio della fusione di CRL in UBI Banca. A tale riguardo, tenuto conto che, come più sopra evidenziato, le singole operazioni di fusione relative a ciascuna delle Società Incorporande potranno perfezionarsi anche con date di efficacia giuridica fra loro diverse, l'eventuale adeguamento dell'art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca avverrà comunque in concomitanza con l'esecuzione della fusione di CRL in UBI Banca.

Oltre all'eventuale modifica dell'art. 5.1 secondo quanto sopra illustrato, non sono previste variazioni del testo statutario di UBI Banca in dipendenza della Fusione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ., dal Progetto di Fusione deve risultare, fra l'altro, lo statuto della società incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione, si allega al presente Progetto di Fusione lo statuto di UBI Banca, senza peraltro indicare il nuovo numero delle azioni e il nuovo importo del capitale sociale derivanti dalla Fusione e ciò alla luce dell'impossibilità di determinare tali valori in modo univoco e certo per le ragioni sopra esposte.

3) Rapporti di cambio

La Fusione comporterà l'annullamento di tutte le azioni delle Società Incorporande e l'assegnazione in concambio di nuove azioni UBI Banca, aventi godimento regolare, agli azionisti delle Società Incorporande diversi da UBI Banca. Le azioni delle Società Incorporande in capo a UBI Banca alla data di decorrenza degli effetti verso i terzi della Fusione o delle singole operazioni di fusione – e, quanto a CRL, anche le azioni che, pur non essendo ancora formalmente detenute dalla Società Incorporante, saranno state oggetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Vendita – verranno invece annullate senza concambio, fermo restando che, nel caso in cui la fusione di CRL e di BFDV in UBI Banca dovesse avvenire in assenza o precedentemente alla fusione della rispettiva controllante diretta in UBI Banca, quest'ultima procederà ad acquisire preventivamente, come già evidenziato, il controllo diretto di CRL e di BFDV.

In relazione a quanto sopra esposto e in considerazione altresì del relativo possesso totalitario – in via diretta o indiretta - da parte di UBI Banca, non vengono determinati i rapporti di cambio per quanto concerne la fusione di NBM, di NBEL, di NCRC e di BFDV in UBI Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 cod. civ.. Sempre ai sensi di quest'ultimo articolo del cod. civ., per le fusioni testé richiamate non vengono inoltre redatte le relazioni degli organi amministrativi e degli esperti di cui rispettivamente agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* cod. civ..

Il rapporto di cambio relativo alla fusione di CRL in UBI Banca viene determinato in n. 0,635 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione CRL.

Nel precisare che l'obiettivo della valutazione di due o più entità ai fini della determinazione del rapporto di cambio o dei rapporti di cambio relativi alla loro fusione è quello di individuare non già dei valori assoluti di dette entità ma delle grandezze fra loro omogenee e quindi raffrontabili, si segnala che il rapporto di cambio relativo alla fusione di CRL in UBI Banca è stato determinato considerando il moltiplicatore (0,40x) del patrimonio netto tangibile consolidato di UBI Banca al 31/12/2016 implicito nel prezzo medio dell'azione UBI Banca rilevato nel periodo 28/10/2016 - 27/4/2017 (pari a circa Euro 2,98) e applicando tale moltiplicatore al patrimonio netto tangibile al 31/12/2016 di CRL, quest'ultimo rettificato al fine di tener conto dell'aumento di capitale di CRL sottoscritto e versato nei primi giorni del corrente mese di maggio.

Tenuto conto che, come evidenziato, all'unico azionista di minoranza di CRL viene riconosciuto il Diritto di Vendita, ai sensi dell'art. 2505-bis non vengono redatte - in particolare - le sopra richiamate relazioni degli organi amministrativi e degli esperti.

4) Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

L'eventuale numero delle nuove azioni UBI Banca da assegnare in concambio all'azionista di minoranza di CRL sarà determinato moltiplicando il numero delle azioni per le quali non sarà stato esercitato il Diritto di Vendita per il rapporto di cambio indicato al punto 3) del presente Progetto di Fusione, con arrotondamento del risultato all'unità superiore nel caso in cui tale risultato non fosse un numero intero. Non sono previsti conguagli in denaro.

Le azioni UBI Banca di nuova emissione saranno gestite in via accentrata e in regime di dematerializzazione da Monte Titoli S.p.A., al pari di quelle della stessa UBI Banca già in circolazione. Anche le nuove azioni saranno quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

5) Data di decorrenza della partecipazione agli utili da parte delle azioni della Società Incorporante assegnate in concambio


Le eventuali azioni UBI Banca di nuova emissione avranno lo stesso godimento di quelle già in circolazione prima della data di decorrenza degli effetti verso i terzi della Fusione ovvero, in presenza di più date di decorrenza degli effetti verso i terzi delle singole operazioni di fusione, prima della data di decorrenza degli effetti verso i terzi della fusione di CRL in UBI Banca, per data di decorrenza degli effetti verso i terzi intendendosi quella individuata al punto 6) del presente Progetto di Fusione.

6) Data di decorrenza degli effetti della Fusione e data di imputazione delle operazioni delle Società Incorporande al bilancio della Società Incorporante

Ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., la Fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione - quale indicato nell'art. 2504 cod. civ. - nei competenti registri delle imprese ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione stesso.

5

F.to Letizia Maria Bricchetto Annaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



Come anticipato, alla Fusione potrà essere data esecuzione anche mediante la stipula di più atti di fusione e/o in più fasi, ciascuna delle quali comprendente la fusione di una o più delle Società Incorporande e contraddistinta da una specifica data di decorrenza degli effetti verso i terzi; anche in questo caso, la data di decorrenza degli effetti verso i terzi dell'operazione – o delle operazioni – di fusione ricomprese in ciascuna delle fasi coinciderà con quella dell'ultima delle iscrizioni del relativo atto di fusione – o dei relativi atti di fusione – nei registri delle imprese competenti per le società interessate da ciascuna delle fasi, ferma restando la possibilità di prevedere una data successiva in ognuno degli atti di fusione.

Le operazioni delle singole Società Incorporande saranno imputate al bilancio di UBI Banca, anche a fini fiscali, (i) a far data dal 1° ottobre 2017 in caso di perfezionamento delle relative fusioni con data – o date – di decorrenza degli effetti verso i terzi nel corrente anno e (ii) a far data dal 1° gennaio dell'anno di decorrenza degli effetti verso i terzi in caso di posizionamento della data di decorrenza di tali effetti non nel corrente anno.

E' previsto che la Fusione trovi integrale esecuzione entro la fine del primo semestre del 2018.

7) Diritto di Vendita

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2505-bis cod. civ. viene concesso al socio di minoranza di CRL il diritto di far acquistare le proprie azioni di CRL dall'incorporante UBI Banca e ciò a fronte della mancata applicazione all'operazione di fusione di CRL in UBI Banca, fra l'altro, delle disposizioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* cod. civ. ("Relazione dell'organo amministrativo") e 2501-*sexies* cod. civ. ("Relazione degli esperti").

Tenuto anche conto dei termini e delle modalità di esercizio del diritto di recesso previsti dall'art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Vendita potrà essere esercitato esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona della delibera di approvazione del presente Progetto di Fusione da parte dell'assemblea dei soci di CRL.

La comunicazione di esercizio del Diritto di Vendita andrà spedita al seguente indirizzo:

CARILLO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

Via Solari, 21

60025 Loreto (Ancona)

att. ne Presidente del Consiglio di Amministrazione

e dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti informazioni:

- le generalità del socio cedente;
- il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui, alternativamente o cumulativamente, potranno essere inviate eventuali comunicazioni funzionali allo svolgimento della procedura di vendita delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita;
- il numero delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Vendita;
- l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita;
- gli estremi del conto corrente per l'accredito del corrispettivo della vendita delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita;
- la dichiarazione che le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita sono - e alla data di

trasferimento delle azioni saranno - libere da pegno e da altri vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, salvo che - in caso contrario - sia trasmessa, con le modalità e nei termini previsti per l'invio della comunicazione di esercizio del Diritto di Vendita, una specifica dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto beneficiario del vincolo con la quale sia prestato il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni.

In analogia con quanto previsto dall'art. 2437-ter cod. civ. in materia di valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso, il prezzo di esercizio del Diritto di Vendita sarà oggetto di comunicazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea dei soci di CRL che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione e ciò avverrà mediante avviso sul sito internet di CRL (www.carilo.it). Con la medesima modalità saranno oggetto di comunicazione tutte le informazioni propedeutiche funzionali all'esercizio del Diritto di Vendita, fra cui, in particolare, la data in cui la decisione in ordine alla Fusione da parte dell'assemblea dei soci di CRL sarà iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Ancona (data dalla quale decorrerà il sopra evidenziato termine di quindici giorni ai fini dell'esercizio del Diritto di Vendita).

Il Diritto di Vendita, anche se validamente esercitato, non sarà comunque efficace nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse a perfezionarsi la fusione di CRL in UBI Banca; pertanto, il corrispettivo della cessione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita sarà riconosciuto alla data di decorrenza degli effetti verso i terzi della fusione di CRL in UBI Banca. Le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita saranno trasferite con godimento regolare.

Infine, la dichiarazione di esercizio del Diritto di Vendita costituirà altresì idonea comunicazione ai fini dell'attivazione della procedura di prelazione prevista dall'art. 6 dello statuto sociale di CRL.

8) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni


Con riferimento a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento particolare.

9) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

10) Altre informazioni

- La Fusione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 2501-bis cod. civ. (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).
- Per gli effetti di cui all'art. 2503-bis cod. civ. ("Obbligazioni"), non sono in circolazione obbligazioni convertibili delle Società Partecipanti alla Fusione.
- La decisione in ordine alla Fusione di cui all'art. 2502 cod. civ. - ossia la deliberazione relativa all'approvazione del presente Progetto di Fusione - potrà essere assunta (i) dal Consiglio di



Sorveglianza quanto a UBI Banca, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. (incorporazione di NBM, di NBEL, di NCRC e di BFDV) e dell'art. 2505-bis cod. civ. (incorporazione di CRL) nonché dell'art. 38.1 dello statuto sociale di UBI Banca; (ii) dal Consiglio di Amministrazione quanto a BFDV, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e dell'art. 21 dello statuto sociale di BFDV. La decisione in ordine alla Fusione da parte CRL sarà invece assunta dall'assemblea dei soci.

Per quanto concerne NBM, NBEL e NCRC, la rispettiva deliberazione relativa alla Fusione risulterebbe di competenza dell'assemblea dei soci, ai sensi del vigente testo statutario. Peraltro, in caso di approvazione in tempo utile da parte di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea del citato progetto di adozione di un nuovo testo statutario per ciascuna delle tre società appena richiamate, la rispettiva decisione in ordine alla Fusione potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, sempre ai sensi dell'art. 2505 cod.civ..

- Il deposito del presente Progetto di Fusione per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. soggiace al rilascio della prescritta autorizzazione di Banca d'Italia/Banca Centrale Europea al perfezionamento della Fusione e all'eventuale modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca illustrata al punto 2) del presente Progetto di Fusione, ai sensi rispettivamente degli artt. 57 e 56 del TUB.

Sono fatte salve le variazioni e le integrazioni al presente Progetto di Fusione e all'allegato statuto sociale della Società Incorporante eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, a condizione che non ne vengano modificati in modo sostanziale i relativi contenuti.


Bergamo, 10 maggio 2017

Unione di Banche Italiane Società per azioni
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi



La/il sottoscritta/o BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA nata/o a MILANO il 26/11/1949
dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o
mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato
prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra
lo stesso e il documento originale."

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini

A circular stamp with a textured, possibly embossed or stamped, surface. A handwritten signature in dark ink is written over the stamp, extending downwards. The signature appears to be 'G. Calini'.

Allegato al Progetto di Fusione: statuto sociale di UBI Banca**STATUTO SOCIALE****TITOLO I****COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'****ARTICOLO 1**

E' corrente la società **Unione di Banche Italiane Società per azioni**, in forma abbreviata anche solo **UBI Banca** (la "Società") riveniente dalla trasformazione di **Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni** a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 ottobre 2015 assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse.

La Società potrà utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle società dalla stessa di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale.

ARTICOLO 2

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.

TITOLO II**OGGETTO SOCIALE****ARTICOLO 4**

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

4.2.- A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

4.3.- La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.4.- La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

4.5.- Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia sia all'estero.

4.6.- La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

TITOLO III**CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI****ARTICOLO 5**

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro diviso in n. azioni nominative prive del valore nominale.

5.2.- L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli

art. 2420-ter e 2443 cod.civ..

5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

{5.4.- In data 7 aprile 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato - subordinatamente all'acquisizione da parte di Unione di Banche Italiane Società per azioni dell'intero capitale sociale di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. - di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti qui indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Gestione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'effettivo compimento dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria UBI, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.}

ARTICOLO 6

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

7.1.- L'azione è indivisibile.

7.2.- Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

7.3.- Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

ARTICOLO 8

Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 9

9.1.- La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

9.2.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

ARTICOLO 10

Sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

TITOLO IV


ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

10

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) alla Direzione Generale;
- f) al Collegio dei Proviviri.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

13.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

13.2.- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;
 - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;
- e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;
- h) nomina il Collegio dei Proviviri;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

13.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

13.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

13.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

13.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

13.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

ARTICOLO 14

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

ARTICOLO 15

15.1.- Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

15.2.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

15.3.- L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

ARTICOLO 16

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 17

17.1.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.

17.2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

17.3.- E' facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.


17.4.- Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

17.5.- Non è ammesso il voto per corrispondenza.

17.6.- I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

ARTICOLO 18

18.1.- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, primo comma e dall'Articolo 37 per



l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

18.2.- Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 19

19.1.- La proposta di cui all'Articolo 13, secondo comma, lett. b) quarto alinea, è approvata dall'assemblea ordinaria quando (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

19.2.- Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 40, quinto comma.

ARTICOLO 20

20.1.- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

20.2.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

20.3.- Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

20.4.- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.

20.5.- Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 21

21.1.- Il Consiglio di Gestione è composto da 7 (sette) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

21.2.- Salvi i vincoli normativi, 2 (due) componenti del Consiglio di Gestione saranno individuati tra i dirigenti apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 33 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.

21.3.- I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del

Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 38, lettera a) e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.

21.4.- Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.

21.5.- Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

21.6.- In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

o

- direzione

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

21.7.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

21.8.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

ARTICOLO 22

22.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione - chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento - sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 38.

22.2.- Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un proprio componente ovvero anche a un dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

ARTICOLO 23


23.1.- In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.2.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

ARTICOLO 24

24.1.- Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

24.2.- I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.



ARTICOLO 25

25.1.- Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.

25.2.- Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.

25.3.- Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

25.4.- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 27, la presenza di più della metà dei componenti in carica.

25.5.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

ARTICOLO 26

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spettano compensi da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 38, primo comma, lettera a) del presente Statuto, ivi compresi i compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

ARTICOLO 27

27.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

27.2.- E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:

- a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo Articolo 35.

ARTICOLO 28

28.1.- Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte al riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

28.2.- Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'Articolo 27, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della

- Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;
- d) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo;
- h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 41 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 33, secondo comma;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 38 comma primo, lettera r) del presente statuto;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;
- p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'Articolo 38, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

ARTICOLO 29

29.1.- Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di

16

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini

Sorveglianza.

29.2.- La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale.

ARTICOLO 30

30.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 31;
- b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 29;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

30.2.- In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 31

31.1.- La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano congiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.

31.2.- Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

31.3.- Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

ARTICOLO 32

32.1.- E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

32.2.- E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

TITOLO VII

CONSIGLIERE DELEGATO

ARTICOLO 33

33.1.- Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 28, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 30, ultimo comma.

33.2.- Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da

Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

33.3.- Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 34

34.1.- Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale, ove nominato;
- i) promuovere il presidio integrato dei rischi;
- l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

34.2.- Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA


ARTICOLO 36

36.1.- Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, fra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..

36.2.- La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

36.3.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 37.

36.4.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:



- amministrazione e/o supervisione strategica
- direzione
- o
- controllo
- in
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

36.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

36.6.- Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

36.7.- Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

36.8.- Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.

36.9.- Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

36.10.- Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

36.11.- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.

36.12.- Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 13 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ARTICOLO 37

37.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.

37.2.- Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza nonché l'ulteriore proporzione di cui all'Articolo 36, ottavo comma. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

37.3.- Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione,

nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

37.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

37.5.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.

37.6.- Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici) nominativi.

37.7.- Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

37.8.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

37.9.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

37.10.- Ciascun Socio può votare una sola lista.

37.11.- All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;

b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;

b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;

b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.

37.12.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

20

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi

F.to Osvaldo Ranica

F.to Giovanni Battista Calini

37.13.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.

37.14.- Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

37.15.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

37.16.- Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

37.17.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

37.18.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.

37.19.- Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.

37.20.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

37.21.- Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

37.22.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

ARTICOLO 38

38.1.- Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno il Consiglio di Sorveglianza:

a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, secondo comma, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13,

- comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- e) con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:
- (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
- (ii) modifiche statutarie, potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;
- (iii) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
- (iv) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier I consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier I Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier I consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
- (vi) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
- o) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;



- p) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);
- q) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione;
- r) approva i regolamenti aziendali attinenti al proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
- s) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- t) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell' Articolo 39 comma secondo, lett. h), in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
- u) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;
- v) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

38.2.- Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

38.3.- Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

ARTICOLO 39

39.1.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

39.2.- Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti

- contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) convoca e presiede il Comitato Nomine;
- f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle sue indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati;
- i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.


39.3.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato o, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.

ARTICOLO 40

- 40.1.- Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.
- 40.2.- Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.
- 40.3.- L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.
- 40.4.- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 40.5.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.
- 40.6.- Il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale.
- 40.7.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.
- 40.8.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo comma, del presente Statuto.
- 40.9.- Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

ARTICOLO 41

- 41.1.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.
- 41.2.- Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 36, settimo comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali



preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

41.3.- La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.

41.4.- Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

41.5.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione degli esponenti societari e del personale più rilevante composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

41.6.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

41.7.- Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro, individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.

41.8.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento.

TITOLO IX DIREZIONE GENERALE ARTICOLO 42

42.1.- La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Gestione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

42.2.- I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione.

42.3.- Il Direttore Generale, ove nominato:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) ove non già consigliere di gestione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

TITOLO X COLLEGIO DEI PROBIVIRI ARTICOLO 43

43.1.- Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

43.2.- Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.

43.3.- L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni

relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Proviviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risultano eletti Proviviri effettivi i primi tre candidati votati e Proviviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

43.4.- Il Collegio dei Proviviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

43.5.- Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Proviviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

43.6.- Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

43.7.- Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

43.8.- Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Proviviri è eletto presso la sede legale della Società.

TITOLO XI

BILANCIO, UTILI E RISERVE

ARTICOLO 44

44.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

44.2.- Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

44.3.- Fermo quanto stabilito al successivo Articolo 44.5 e nei limiti degli utili distribuibili, l'Assemblea chiamata a deliberare in materia di distribuzione degli utili destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo pari al due per cento della parte distribuibile dell'utile netto risultante dal bilancio dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non potrà essere superiore a Euro dodici milioni.

44.4.- Il Consiglio di Gestione, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare di cui al precedente Articolo 44.3 nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo anche per il tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest'ultima aderisca.

44.5.- La destinazione dell'importo determinato ai sensi dell'Articolo 44.3 non avrà luogo qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle competenti Autorità di vigilanza.


44.6.- Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

44.7.- Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

44.8.- Consiglio di Gestione, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

26

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini




TITOLO XII
SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 45


45.1.- Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

45.2.- L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

La/il sottoscritta/o BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA nata/o a MILANO il 26/11/1949 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale."

F.to Letizia Maria Brichetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini







EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Piazza Vittorio Veneto 8
24122 Bergamo
ITALY

(the 'Supervised Entity')

Cc: Banca d'Italia

ECB/SSM/2017 - 81560097964CBDAED282/40
Frankfurt am Main, 3 August 2017

Decision on the merger by absorption of Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa and Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa and their respective subsidiaries into the Supervised Entity


Dear Sirs,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB), on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹ has decided:

- (A) That Nuova Banca delle Marche Spa and its subsidiary Cassa di Risparmio di Loreto Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa and its subsidiary Banca Federico Del Vecchio Spa, and Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa may merge by absorption into the Supervised Entity
- (B) To confirm that the potential amendments to the statutes of the Supervised Entity do not jeopardise its sound and prudent management.
- (C) To grant the Supervised Entity permission to potentially classify the following instruments that are to be issued by the Supervised Entity pursuant to the above referred amendments to the statutes as Common Equity Tier 1 (hereinafter 'CET 1') instruments: new ordinary shares with a total value of up to EUR 101,600. This permission is subject to condition that the new shares are fully paid-in and that their purchase is not directly or indirectly funded by the Supervised Entity.
- (D) To grant the Supervised Entity permission to potentially reduce its own funds in the maximum amount of EUR 300,000, alternatively to point (C) and (D).

The permission granted under points (B) and (C) shall only become effective in case of a decision of the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto Spa to exchange its shares in that entity into newly issued shares of the Supervised Entity. Alternatively, the permission granted under (D) shall only become effective in case of a decision of the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto Spa to exercise the right of withdrawal as foreseen by the Article 2348(1) of the Italian Civil Code, thus obliging the

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).



Supervised Entity to repurchase the shares held by the minority shareholder.

This Decision is based on the application filed on 25 May 2017.

This Decision as regards point (A) above is taken pursuant to Articles 4 and 6 of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 57(1) of Italian Legislative Decree 385/1993 of 1 September 1993, i.e. Consolidated law on banking (hereinafter 'TUB').

This Decision as regards point (B) above is adopted pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 56(1) of TUB.

This Decision as regards point (C) above is adopted pursuant to Article 4(1)(d) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 26(3) and Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council².

This Decision as regards point (D) above is adopted pursuant to Article 4(1)(d) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, Article 77 and Article 78(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council³, and Section 2 of Chapter IV of Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014⁴.

The ECB recommends that, in the context of the IT data migration, the results of every test performed (UAT – User Acceptance Test and ORT – Operational Readiness Test) and any other related analysis should be timely sent to the ECB as soon as they are available and in advance of the deployment in production.

1. FACTS ON WHICH THE DECISION IS BASED

1.1 On 25 May 2017, the Supervised Entity requested the ECB to: (A) authorise the merger by absorption of several subsidiaries into the parent company, the Supervised Entity, pursuant to Article 57 of TUB; (B) confirm pursuant to Article 56 of TUB that the proposed potential amendment to the Supervised Entity's statutes, as described in paragraph 1.3, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management; (C) permit the Supervised Entity, pursuant to Articles 26(3) and 28 of Regulation (EU) No 575/2013, to classify capital instruments (ordinary shares) to be potentially issued by the Supervised Entity pursuant to the above referred amendments to the statutes as CET 1 instruments for a maximum amount of EUR 101,600 and (D) potentially reduce its own funds through the reduction of the share capital and share premiums for a maximum amount of EUR 300,000.

1.2 Concerning point (A), the merger is related to several subsidiaries whose purchase was already authorised by the ECB by Decision ECB/SSM/2017 - 81660097964CBDAED282/33 of 28 April 2017. The intragroup merger represents now the natural continuation of the process started with the acquisition, with the main purposes of the simplification of the group and of a better integration of the target banks into it.

² Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012; OJ L 178, 27.6.2013, p. 1.


³ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 178, 27.6.2013, p. 1).

⁴ Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions (OJ L 74, 14.3.2014, p. 8).

- 1.3 In respect of point (B), the proposed amendment to the statutes will occur only in case the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto Spa decide to exchange their shares with the newly issued shares of the Supervised Entity, therefore not exercising the right of withdrawal as allowed by the Italian Civil Code. The proposed potential amendment only aims at registering the new share capital and the new number of shares.
- 1.4 Concerning point (C), based on the information provided by the Supervised Entity, the relevant instruments to be potentially issued by the Supervised Entity on basis of the above referred amendments to the statutes are ordinary shares representing equity capital of the Supervised Entity in accordance with Article 2348(1) of the Italian Civil Code for an overall maximum amount of EUR 101,600 (under the assumptions of the full subscription of the capital increase). Also in this case, the issuance will only take place if the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto Spa decides to exchange their shares with the newly issued shares of the parent company, therefore not exercising the right of withdrawal as allowed by the Italian Civil Code. Given the reduced materiality of the potential capital increase, the estimated effects on the CET1 ratio are immaterial.
- 1.5 In respect of point (D), the related decision is alternative to point (B) and (C) above, as a reduction of own funds will only take place if the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto decides to exercise the right of withdrawal as foreseen by Article 2348(1) of the Italian Civil Code: if such an event occurs, the Supervised Entity will be obliged to repurchase the shares held by the minority shareholder, with a resulting reduction of own funds of maximum EUR 300,000 as estimated by the Supervised Entity, that also estimated an immaterial effect at CET1 ratio level.

2. ASSESSMENT

- 2.1 Based on the facts and submissions summarised in Section 1, the ECB has concluded that:
- The assessment on the impact of the merger did not reveal any significant reasons that could jeopardise the conduct of the Supervised Entity's businesses being carried out in a prudent manner. The financial impact of the merger on the Supervised Entity's profitability, solvency and liquidity was assessed. The assessment in particular concerned: (i) the rationale for the intended merger, (ii) the technical aspects of the operation, (iii) the impact on the consolidated capital position of the Supervised Entity, with the view to ensure compliance with the applicable prudential requirements, including requirements concerning capital adequacy and risk management, and (v) the organisational structure and technical capacity.
 - The proposed amendments do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity. In making this assessment, the ECB has taken into account that the amendments would only update the picture of the subscribed capital in the Supervised Entity's statutes.
 - The capital instruments (ordinary shares) which may be issued by the Supervised Entity pursuant to the above referred amendments to the statutes fulfil the criteria set out in Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013 and the Supervised Entity may therefore classify these instruments as CET 1 instruments. In making this assessment, the ECB has taken into account the fact that the instruments of this type, i.e. ordinary shares (azioni ordinarie), are included in



the EBA's list of capital instruments in the EU Member States qualifying as CET 1 instruments by virtue of Article 26(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as published by the EBA most recently on 1 December 2016. Given that the capital instruments have not yet been issued, the permission is granted subject to the condition that the new shares are fully paid-in and that their purchase is not directly or indirectly funded by the Supervised Entity.

- the application meets the conditions for reducing own funds set out in Article 78(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013. In particular, the Supervised Entity has demonstrated to the satisfaction of the ECB that, following the reduction requested in the application, its own funds will exceed the requirements laid down in Article 92(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and the combined buffer requirement as defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council by the margin that the ECB considers necessary in accordance with Article 104(3) of Directive 2013/36/EU. In particular, the Supervised Entity's capital ratios during the three year forward-looking perspective will exceed the minimum regulatory capital requirements. Pursuant to Article 28(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014, the Supervised Entity shall deduct the corresponding amounts to be redeemed, reduced or repurchased from its own funds once the prior permission of the competent authority has been obtained and where redemptions, reductions or repurchases are expected to take place with sufficient certainty. In this case, the ECB considers that the sufficient certainty exists as of the moment of the formalised final decision of the minority shareholder of Cassa di Risparmio di Loreto and therefore the Supervised Entity shall deduct the resulting amount for a maximum of EUR 300,000 from the corresponding elements of its own funds with effect from the date on which that decision is established.

3. GENERAL

- 3.1 The ECB takes this decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were not true, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision.
- 3.2 Pursuant to Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment conducted by a public notary and the Company Register with regard to conformity of the concerned amendments to the statutes with applicable law.
- 3.3 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will reconsider the terms of the Decision, including revoking it in full or in part.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the addressee.

4. ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL REVIEW

- 4.1 In accordance with Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013, within one month of the date of notification, the addressee of this Decision may write to the ECB's Administrative Board of Review requesting an internal administrative review of the Decision. A request for a review should be sent, preferably by electronic mail, to: ABoR@ecb.europa.eu


ECB-CONFIDENTIAL

or by post to:


The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,



The Secretary of the Governing Council
Pedro Gustavo TEIXEIRA



chi
ale di Milano
agnolo - Tedesco
A07224
1@gmail.com


[logo della Banca Centrale Europea]

BCE - RISERVATO

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Piazza Vittorio Veneto 8
24122 Bergamo
ITALIA

(Il "Soggetto Vigilato"),

c.c.: Banca d'Italia



ECB/SSM/2017 - 81560097964CBDAED282/40

Francoforte sul Meno, giovedì 3 agosto 2017

Decisione sulla fusione per incorporazione di Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa e delle loro rispettive controllate nel Soggetto Vigilato

Egregi Signori,

Con la presente sono a notificarvi che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), sulla base di una bozza di proposta del Consiglio di Vigilanza ai sensi dell'Articolo 26(8) del Regolamento del Consiglio (UE) Nr. 1024/2013¹, ha deciso:

- (A) Che Nuova Banca delle Marche Spa e la sua controllata Cassa di Risparmio di Loreto Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa e la sua controllata Banca Federico Del Vecchio Spa, e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa possono fondersi per incorporazione nel Soggetto Vigilato.
- (B) Di confermare che le potenziali modifiche statutarie del Soggetto Vigilato non ne compromettono la gestione sana e prudente.
- (C) Di concedere al Soggetto Vigilato il permesso di classificare potenzialmente i seguenti strumenti, che il Soggetto Vigilato emetterà ai sensi delle summenzionate modifiche statutarie come strumenti Common Equity Tier 1 (di seguito, "CET 1"): nuove azioni ordinarie con un valore totale fino a EUR 101.600. Tale permesso è soggetto alla condizione che le nuove azioni siano interamente pagate e che il loro acquisto non sia direttamente o indirettamente finanziato dal Soggetto Vigilato.
- (D) Di concedere al Soggetto Vigilato il permesso a ridurre potenzialmente i fondi propri per l'importo massimo di Euro 300.000, in alternativa ai punti (C) e (D).

Il permesso concesso ai punti (B) e (C) diverrà effettivo solo nel caso di una decisione dell'azionista di minoranza della Cassa di Risparmio di Loreto Spa di scambiare le proprie azioni in tale entità con azioni di nuova emissione del Soggetto Vigilato. In alternativa, il permesso concesso al punto (D) diverrà effettivo solo nel caso di una decisione da parte del socio di minoranza della Cassa di Risparmio di Loreto Spa di esercitare il diritto di recesso come previsto dall'Articolo 2348(1) del Codice Civile Italiano, obbligando così il

¹ Regolamento del Consiglio (UE) Nr. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUCE L 287, 29.10.2013, p. 63).

Soggetto Vigilato a riacquistare le azioni detenute dal socio di minoranza. La presente Decisione è basata sull'istanza presentata il 25 maggio 2017.

La presente Decisione, per quanto attiene il punto (A) di cui sopra è presa ai sensi degli Articoli 4 e 6 del Regolamento (UE) Nr. 1024/2013, in associazione all'Articolo 57(1) del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 nr. 385/1993 della Repubblica Italiana, ovvero sia il Testo Unico Bancario (di seguito, "TUB").

La presente Decisione, per quanto attiene il punto (B) di cui sopra è adottata ai sensi dell'Articolo 4(1)(e) e dell'Articolo 9(1) del Regolamento (UE) Nr. 1024/2013, in associazione all'Articolo 56(1) del TUB.

La presente Decisione, per quanto attiene il punto (C) di cui sopra è adottata ai sensi dell'Articolo 4(1)(d) e dell'Articolo 9(1) del Regolamento (UE) Nr. 1024/2013, in associazione con l'Articolo 26(3) e l'Articolo 28 del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio².

La presente Decisione, per quanto attiene il punto (D) di cui sopra è adottata ai sensi dell'Articolo 4(1)(d) e dell'Articolo 9(1) del Regolamento (UE) Nr. 1024/2013 e ai sensi dell'Articolo 77 e dell'Articolo 78(1)(b) del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio³ e con la Sezione 2, Capitolo IV, del Regolamento Delegato (UE) Nr. 241/2014 della Commissione⁴.

La BCE raccomanda che, nel contesto della migrazione dei dati informatici, i risultati di ciascun test effettuato (UAT - User Acceptance Test e ORT - Operational Readiness Test) e qualsiasi altra analisi collegata siano inviati tempestivamente alla BCE non appena siano disponibili e prima della loro messa in opera nei processi.

1. FATTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE

- 1.1 In data 25 maggio 2017 il Soggetto Vigilato ha richiesto alla BCE di: (A) autorizzare la fusione per incorporazione di diverse controllate nella società madre, cioè il Soggetto Vigilato, ai sensi dell'Articolo 57 del TUB; (B) confermare, ai sensi dell'Articolo 56 del TUB, che la potenziale modifica proposta allo statuto del Soggetto Vigilato, come descritta al paragrafo 1.3, non compromette la gestione sana e prudente del Soggetto Vigilato; (C) permettere al Soggetto Vigilato, ai sensi degli Articoli 26(3) e 28 del Regolamento (UE) Nr. 575/2013 di classificare gli strumenti di capitale (azioni ordinarie) potenzialmente da emettere da parte del Soggetto Vigilato ai sensi delle summenzionate modifiche statutarie come strumenti CET 1 per un importo massimo di Euro 101.600 e (D) potenzialmente ridurre i suoi fondi propri attraverso la riduzione del capitale azionario e dei sovrapprezzi azionari per un importo massimo di Euro 300.000.
- 1.2 Riguardo al punto (A), la fusione è relativa a diverse controllate la cui acquisizione era già stata autorizzata dalla BCE con la decisione BCE/SSM/2017- 81560097964CBDAED282/33 del 28 aprile 2017. La fusione infragruppo rappresenta ora il naturale prosieguo del processo avviato con l'acquisizione, con lo scopo precipuo della semplificazione del gruppo e di una migliore integrazione in esso delle banche acquisite.

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; (GUCE, L 176, 27 giugno 2013, p. 1).

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; (GUCE, L 176, 27 giugno 2013, p. 1).

⁴ Regolamento Delegato (UE) Nr. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GUCE L 74, 14.3.2014, p. 8).

- 1.3 Con riferimento al punto (B), le modifiche proposte allo statuto avranno luogo solo nel caso in cui l'azionista di minoranza della Cassa di Risparmio di Loreto Spa decida di scambiare le proprie azioni con le azioni di nuova emissione del Soggetto Vigilato, non esercitando di conseguenza il proprio diritto di recesso come previsto dal Codice Civile Italiano. Le possibili modifiche proposte mirano esclusivamente a registrare il nuovo capitale azionario e il nuovo numero di azioni.
- 1.4 Per quanto concerne il punto (C), sulla base delle informazioni fornite dal Soggetto Vigilato, i relativi strumenti che il Soggetto Vigilato potenzialmente emetterebbe sulla base delle summenzionate modifiche statutarie sono azioni ordinarie rappresentative del patrimonio netto del Soggetto Vigilato in conformità all'Articolo 2348(1) del Codice Civile della Repubblica Italiana per una quota complessiva di EUR 101.600 (nell'ipotesi della sottoscrizione totale dell'aumento di capitale). Anche in tal caso, l'emissione avrà luogo solo nel caso in cui l'azionista di minoranza della Cassa di Risparmio di Loreto Spa decida di scambiare le proprie azioni con le azioni di nuova emissione del Soggetto Vigilato, non esercitando di conseguenza il proprio diritto di recesso come previsto dal Codice Civile Italiano. Data la minima sostanzialità del potenziale aumento di capitale, gli effetti stimati sul CET1 ratio sono di entità trascurabile.
- 1.5 Riguardo al punto (D), la relativa decisione è alternativa ai punti (B) e (C) sopra, poiché una riduzione dei fondi propri avverrebbe solo qualora l'azionista di minoranza di Cassa di Risparmio di Loreto decidesse di esercitare il proprio diritto di recesso come previsto dall'Articolo 2348(1) del Codice Civile Italiano; qualora tale evento dovesse verificarsi, il Soggetto Vigilato sarà obbligato a riacquistare le azioni detenute dall'azionista di minoranza, con una conseguente riduzione dei fondi propri per un massimo di Euro 300.000 come stimato dal Soggetto Vigilato, che ha stimato altresì un effetto trascurabile sul livello di ratio CET1.

2. VALUTAZIONE

- 2.1 Sulla base dei fatti e delle risultanze riassunti nella Sezione 1, la BCE conclude che:
- La valutazione sull'impatto della fusione non ha rivelato alcun motivo significativo che possa compromettere la condotta prudente degli affari da parte del Soggetto Vigilato. Si è valutato l'impatto finanziario della fusione sulla redditività, la solvibilità e la liquidità del Soggetto Vigilato. In particolare, la valutazione ha riguardato: (i) la *ratio* della fusione prevista, (ii) gli aspetti tecnici dell'operazione, (iii) l'impatto sulla posizione finanziaria consolidata del Soggetto Vigilato, allo scopo di assicurare l'ottemperanza ai requisiti prudenziali applicabili, ivi compresi i requisiti sull'adeguatezza del capitale e sulla gestione del rischio, e (v) la struttura organizzativa e la capacità tecnica.
 - Le modifiche proposte non mettono a rischio la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato. Nell'effettuare la valutazione, la BCE ha preso in considerazione che le modifiche si limiterebbero ad aggiornare il quadro del capitale sottoscritto nello statuto del Soggetto Vigilato.
 - Gli strumenti di capitale (azioni ordinarie) che potrebbero essere emessi dal Soggetto Vigilato ai sensi delle summenzionate modifiche statutarie soddisfano i criteri previsti nell'Articolo 28 del Regolamento (UE) Nr. 575/2013 e il Soggetto Vigilato può dunque classificare tali strumenti come strumenti CET 1. Nell'effettuare la valutazione, la BCE ha preso in considerazione il fatto che strumenti di questo tipo, ovvero azioni ordinarie, siano inclusi dalla EBA nella lista di strumenti

Bocca
 unale di M.
 ogno - Teles
 7224
 gmail.com

BCE - RISERVATO

di capitale emessi in Stati Membri della UE e qualificati come strumenti CET1 in virtù dell'Articolo 26(3) del Regolamento (UE) Nr. 575/2013, così come aggiornata dalla EBA il 1 dicembre 2016. Poiché gli strumenti di capitale non sono ancora stati emessi, il permesso è concesso a condizione che le nuove azioni siano interamente pagate e che il loro acquisto non sia direttamente o indirettamente finanziato dal Soggetto Vigilato.

- La domanda soddisfa le condizioni per la riduzione dei fondi propri come previsto dall'Articolo 78(1)(b) del Regolamento (UE) Nr. 575/2013. In particolare, il Soggetto Vigilato ha dimostrato in modo soddisfacente per la BCE che, a seguito della riduzione richiesta nella domanda, i fondi propri supereranno i requisiti previsti nell'Articolo 92(1) del Regolamento (UE) Nr. 575/2013 e il requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto (6) dell'Articolo 128 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio nel margine che la BCE considera necessario in conformità all'Articolo 104(3) della Direttiva 2013/36/UE. In particolare, i coefficienti di capitale del Soggetto Vigilato nella prospettiva futura di tre anni supereranno i requisiti minimi legali di capitale. Ai sensi dell'Articolo 28(2) del Regolamento Delegato (UE) Nr. 241/2014 della Commissione, il Soggetto Vigilato dovrà dedurre gli importi corrispondenti da riscattare, ridurre o riacquistare dai fondi propri una volta che il previo assenso dell'autorità competente sia stato concesso e laddove il riscatto, la riduzione o il riacquisto siano attesi con sufficiente certezza. In tal caso, la BCE considera che sussista una sufficiente certezza dal momento della decisione finale formalizzata da parte del socio minoritario della Cassa di Risparmio di Loreto e, di conseguenza, il Soggetto Vigilato dovrà dedurre il corrispondente importo per un massimo di Euro 300.000 dagli elementi corrispondenti nei fondi propri con effetto a far data dal momento in cui la decisione è sancita.

3. GENERALE

- 3.1 La BCE ha preso tale Decisione sulla base delle evidenze fornite e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Qualora tali fatti o dichiarazioni non siano fedeli o non riflettano più lo stato delle cose come descritto, ciò costituirebbe motivo sufficiente per revocare la presente Decisione.
- 3.2 Ai sensi dell'Articolo 2436 del Codice Civile della Repubblica Italiana, la presente Decisione è resa fatta salva qualsiasi valutazione condotta da un pubblico notaio e dal Registro delle Imprese per quanto attiene la conformità delle modifiche statutarie previste alla legislazione applicabile.
- 3.3 Qualora il Soggetto Vigilato venga meno all'osservanza di qualsivoglia requisito od obbligo previsto nella presente Decisione, o qualora la legislazione applicabile subisca modifiche e fatto salvo qualsiasi altro caso previsto dalla legislazione applicabile in materia di revoche, la BCE riconsidererà i termini della Decisione fino all'eventuale revoca totale o parziale.
- 3.4 La presente Decisione ha effetto a far data della sua notifica al destinatario.

4. RIESAME AMMINISTRATIVO O GIUDIZIALE

- 4.1 In conformità all'Articolo 24 del Regolamento (UE) Nr. 1024/2013, entro un mese dalla data di notifica al destinatario della presente Decisione può scrivere alla Commissione Amministrativa del Riesame della BCE per richiedere un riesame amministrativo interno della Decisione. Eventuali richieste di riesame vanno indirizzate, preferibilmente per posta elettronica, all'indirizzo: ABoR@ecb.europa.eu



Stampa circolare con testo illeggibile, probabilmente un timbro di ricevuta o un'annotazione amministrativa.

oppure a mezzo posta a:

Il Segretario della Commissione Amministrativa del Riesame
della Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

- 4.2 La presente Decisione può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alle condizioni ed entro i termini temporali previsti dall'Articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Distinti saluti,

[firma illeggibile]

Il Segretario del Consiglio direttivo
Pedro Gustavo TEIXEIRA

Rocchi
male di Milano
rolo - Tedasc
224
vati.com

07-08-17
Basilisco



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N° iscrizione

10047

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI
TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE DI Milano

In data 04/08/2017, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di

Milano, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparsa la signora

Cristina Bocchi -nata a Legnano

il 21/01/1963, residente in Milano

via Roggia Scagna 10, identificata con documento Carta d'identità

n° AU6607851, rilasciato da Comune di Milano

il 05/12/2013 - scad. 21/01/2024 - iscritta nell'albo dei Traduttori del Tribunale di

Milano al n° 10047 per la/e lingua/e arabo, francese, inglese, tedesco e spagnolo

la quale esibisce la traduzione dalla lingua inglese

alla lingua italiana da lui/lei effettuata in data 03/08/2017

e chiede di poterla asseverare con giuramento ai sensi di legge. Dichiaro, altresì, che il

documento tradotto è copia

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p.⁽¹⁾ il comparente presta il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità". Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge⁽²⁾.

Letto, confermato e sottoscritto

Cristina Bocchi



4 AGO 17 - 027192

NOTA BENE:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.

(1) "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"


(2) R.D. 1366/22; D.P.R. 396/2000; D.P.R. n° 445/2000.



Ch

n. 105156 di rep.

Certifico io sottoscritto dr. Giovanni Battista Calini notaio residente in Brescia iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, che la presente è copia conforme di documento esibitomi da "Unione di Banche Italiane Società per azioni", in forma abbreviata anche solo "UBI Banca", con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165.
In Brescia Piazza Monsignor Giuseppe Almici n.23, diciannove febbraio duemiladiciotto



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI BRESCIA

Il sottoscritto Cancelliere, esaminata l'apposita Rubrica d'Ufficio,

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 385/93 TUB che alla data odierna non risultano proposte opposizioni avverso la delibera di fusione in data 12 settembre 2017 n. 104365/36391 di rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrata a Brescia il 12 settembre 2017 n. 38352 Serie 1T ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo il 13 settembre 2017, della società **"Unione di Banche Italiane Società per azioni"**, in forma abbreviata anche solo **"UBI Banca"**, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'albo delle banche al n. 5678, capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, delibera di fusione per incorporazione **delle società**

"Banca Tirrenica S.p.A", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13615051003, R.E.A. n. 447562; iscritta all'albo delle banche al n. 8048, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

"Banca Adriatica S.p.A.", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13615521005, R.E.A. n. 447571, iscritta all'albo delle banche al n. 8047, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

"Banca Teatina S.p.A.", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13614841008, R.E.A. n. 447563, iscritta all'albo delle banche al n. 8049, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

"BANCA FEDERICO DEL VECCHIO società per azioni", società con unico socio, con sede in Firenze (FI) Via dei Banchi n. 5, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze: 00609910484, R.E.A. n. 5007, iscritta all'albo delle banche al n. 1642, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

"CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.", con sede in Loreto (AN) Via Solari n. 21, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona: 00079350427, R.E.A. n. 121983, iscritta all'albo delle banche n. 5180, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane Società per azioni, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,



nella società


"Unione di Banche Italiane Società per azioni", in forma abbreviata anche solo "UBI Banca", con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'albo delle banche al n. 5678, capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Brescia

~~29 SET 2017~~

29 SET 2017

IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta



allegato D)
n. 105162/36882
rep. G.B.Calini

TRIBUNALE DI BRESCIA

Il sottoscritto Cancelliere, esaminata l'apposita Rubrica d'Ufficio,

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 385/93 TUB che alla data odierna non risultano proposte opposizioni avverso la delibera di fusione in data 12 settembre 2017 n. 104368/36394 di rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrata a Brescia il 12 settembre 2017 n. 38349 Serie 1T ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo il 13 settembre 2017, della società "**Banca Teatina S.p.A.**", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13614841008, R.E.A. n. 447563, iscritta all'albo delle banche al n. 8049, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, delibera di fusione per incorporazione

della società



"**Banca Teatina S.p.A.**", società con unico socio, con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 13614841008, R.E.A. n. 447563, iscritta all'albo delle banche al n. 8049, appartenente al gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella società

"**Unione di Banche Italiane Società per azioni**", in forma abbreviata anche solo "UBI Banca", con sede in Bergamo (BG) - Piazza Vittorio Veneto n. 8, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'albo delle banche al n. 5678, capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Brescia 29 SET 2017



IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta



ELENCO MARCHI REGISTRATI DA NUOVA CARICHJETI SPA

- 1) CARICHJETI - NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA** (avente validità fino al 01/03/2026)
- 2) BANCA ABRUZZO** (avente validità fino al 21/07/2026)
- 3) BANCA DI CHIETI** (avente validità fino al 21/07/2026)


F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi

F.to Osvaldo Ranica

F.to Giovanni Battista Calini


Elenco delle Partecipazioni al 31/12/2017						
Istituti di Credito quotati	Capitale sociale	N.azioni possedute	Fair value unitario	% di interessenza	Valore di Bilancio /1000	
IntesaSanPaolo S.p.A.	Milano	8.729.881	614.197	2,77	0,004	1.701
Società non quotate						
Banca d'Italia	Roma	7.500.000	151	25.000,00	0,05	3.775
Isveimer S.p.A.	Napoli	62.373	161.484	0,00	0,132	0
Banca Popolare delle Prov. Molisane	Campobasso	13.513	62	993,67	0,47	62
Società Finanziarie non quotate						
Visa Europe Limited	Londra	30.790	1	10,00	0	0
Barcomat Spa	Roma	1.100	374	5,00	0,17	2
ALTRE PARTECIPAZIONI non quotate						
C.S.E. Consorzio Servizi Bancari S.c.a r.l.	Bologna	50.000	2.500.000	1,72	5	4.295
Interporto Val Pescara S.p.A.	S.Giovanni T.	2.479	14.370	1,43	5,8	21
Swift S.c.a r.l.	Belgio	10.816	1	2.440,00	0,001	2
SIA - S.S.B. SPA	Milano	22.091	98.213	2,93	0,06	288
CONSORZI						
Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara	Pescara	15.372	81.288	-	0,17	0
Società Consortile Trigno - Sinello a r.l.	Vasto	88	7.000	2,36	7,91	16
Società Consortile Sangro Aventino a r.l.	S.M.Imbaro	115	6	516,67	2,7	3
Terre Pescaresi S.c.a r.l.	Manoppello	114	1	1.030,00	0,9	1
Consorzio Sviluppo Ind. Val Pescara	S.Giovanni T.		5	0,00	0,793	0
Totale						10.166

F.to Letizia Maria Brichetto Arnaboldi F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



BANCA TEATINA S.P.A. - PROPRIETA' IMMOBILIARE

Prog.	Località	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Categoria Catastale	Dritto/Proprietà	Immobile storico
1	ARCHI	Via Nazionale, 26	1	932	24	D5	100%	
2	ARCHI	Via Nazionale	1	932	25	A2	100%	
3	ARI	Via Della Liberazione, 11	5	819	\	D5	100%	
4	ATESSA	Corso Vittorio Emanuele, 120	67	4582	1	D5	100%	
5	BOLOGNA	Via del Pratello	186	167	15	A10	100%	allegato G) n. 105162/36882 rep. G.B. Calini Tutela monumentale ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004
6	BOLOGNA	Via del Pratello	186	167	38	C2	100%	
7	BOLOGNA	Via del Pratello	186	167	47	A10	100%	
8	BUCCHIANICO	Corso Pierantoni, 46	40	137 475	\ 11	D5 graffata	100% 100%	
9	CASALBORDINO	Piazza Zimarino, 1	35	645	\	D5	100%	
10	CASALECCHIO DI RENO	Via F. Turati, 28	21	1080	11	C6	100%	
11	CASALECCHIO DI RENO	Via F. Turati, 28	21	1080	99	C2	100%	
12	CASOLI	Largo San Nicola, 1	47	1118	1	D5	100%	
13	CASTELFRENTANO	Via Nazionale Frentana, 51	9	488	35	D5	100%	
14	CELENZA SUL TRIGNO	Corso Umberto, 60	18	156	10	D5	100%	
15	CHIETI	Via Colonna, 24	33	1406	1	D5	100%	
16	CHIETI	Via Colonna, 24	33	1686	2-3-4	D1	100%	
17	CHIETI	Piazza Martiri Della Liberta', 1	35	586	4	D5	100%	Tutela monumentale ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004
18	CHIETI	Viale Benedetto Croce, 132	28	66	1	D5	100%	
19	CHIETI	Viale Benedetto Croce	28	151	1	C2	100%	
20	CHIETI	Viale Benedetto Croce	28	151	2	A2	100%	
21	CHIETI	Viale Benedetto Croce	28	151	3	A2	100%	
22	CHIETI	Via Dei Vestini	17	174 885	1 \	D5 graffata	100% 100%	
23	CHIETI	Via Marino da Caramanico	28	4401	24	C6	100%	
24	CHIETI	Via Marino da Caramanico	28	4401	26	C1	100%	
25	CHIETI	Via Marino da Caramanico	28	4401	29	C2	100%	
26	CUPELLO	Via Istonia, 85/A	1	2028	1	D5	100%	
27	FARA FILIORUM PETRI	Piazza Municipio	7	566	1	D5	100%	
28	FARA FILIORUM PETRI	Via Buon Consiglio	7	546	3	A4	100%	
29	FOSSACESIA	Via Marina, 10	4	356	5	D5	100%	
30	FRANCAVILLA AL MARE	Viale Nettuno, 100	11	226	30	D5	100%	
31	FRANCAVILLA AL MARE	Viale Nettuno, 100	11	226	31	D7	100%	
32	GISSI	Piazza Alcide De Gasperi, 113	25	1333	4	D5	100%	
33	GUARDIAGRELE	Piazza S.Maria Maggiore 9	15	495 496 497	12 4 5-6	D5 graffata graffata	100% 100% 100%	
34	LAMA DEI PELIGNI	Via Nazionale, 66	29	62 66	22 1	D5 graffata	100% 100%	
35	LANCIANO	Via Vittorio Veneto, 28	25	1284	8	D5	100%	
36	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	3	C1	100%	
37	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	4	C2	100%	
38	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	5	C1	100%	
39	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	6	C1	100%	
40	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	7	B5	100%	
41	LANCIANO	C.so Bandiera	25	1284	1	C1	100%	
42	LANCIANO	Vico Bandiera	25	1284	2	A2	100%	
43	LANCIANO	Vico Bandiera	25	1284	9	A2	100%	
44	LANCIANO	Vico Bandiera	25	1284	10	A2	100%	
45	MIGLIANICO	Via Roma, 70	12	535	1	D5	100%	
46	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	67	\	terreni	100%	
47	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	69	\	terreni	100%	
48	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	71	\	terreni	100%	
49	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	72	\	terreni	100%	
50	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	74	\	terreni	100%	
51	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	75	\	terreni	100%	
52	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	199	\	terreni	100%	
53	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	283	\	terreni	100%	
54	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	290	\	terreni	100%	
55	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	303	\	terreni	100%	
56	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	304	\	terreni	100%	
57	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	306	\	terreni	100%	
58	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	309	\	terreni	100%	
59	MIGLIANICO	Loc. Montupoli	19	4055	\	terreni	100%	
60	ORSOGNA	Piazza Mazzini, 54	25	341	1	D5	100%	
61	ORTONA	Via Domenico Pugliese	25	907	2	A10	100%	
62	ORTONA	Via Domenico Pugliese	25	907	7	A10	100%	
63	ORTONA	C.so V. Emanuele	25	907	6	C1	100%	
64	ORTONA	Via Domenico Pugliese	25	907	5	C2	100%	
65	ORTONA	Via Domenico Pugliese	25	907	4	A2	100%	
66	ORTONA	Via Domenico Pugliese	25	907	8	A2	100%	
67	ORTONA	Via Monte Maiella	25	223	6	D5	100%	
68	PESCARA	Viale Pindaro, 89	28	949	58	D5	100%	



Prog.	Località	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Categoria Catastale	Diritto/ Proprietà	Immobile storico
69	PESCARA	Viale Pindaro, 89	28	949	63	C1	100%	
70	PESCARA	Viale Pindaro, 89	28	949	66	area urbana	100%	
71	RIPATEATINA	Via N. Marcone, 145	12	674	3	D5	100%	
72	RIPATEATINA	Via Chieti	12	674	8	C1	100%	
				1310	\	graffata	100%	
73	RIPATEATINA	Via Marcone	12	674	9	C2	100%	
74	RIPATEATINA	Via Marcone	12	674	11	A2	100%	
75	RIPATEATINA	Via Marcone	12	674	10	A2	100%	
76	RIPATEATINA	Via Marcone	12	674	12	A3	100%	
77	RIPATEATINA	Via Marcone	12	674	13	A3	100%	
78	ROCCASPINALVETI	Via Roma	10	241	2	D5	100%	
79	ROCCASPINALVETI	Via Roma	10	241	3	A3	100%	
80	ROCCASPINALVETI	Via Roma	10	241	4	A3	100%	
81	SAN GIOVANNI TEATINO	Corso Italia, 109	11	827	8	D5	100%	
				4520	11	graffata	100%	
				3559	\	area urbana	100%	
82	SAN SALVO	Via Roma, 73	7	216	3	D5	100%	
					4	graffata	100%	
83	SAN VITO CHIETINO	Largo Olivieri, 4	3	87	18	D5	100%	
84	SCHIAVI D'ABRUZZO	Via Abruzzo, 3	36	714	17	D5	100%	
85	SULMONA	Corso Ovidio, 105	61	2301	5	D5	100%	
86	TOLLO	Via Roma, 80	7	828	7	D5	100%	
				830	5	graffata	100%	
87	TOLLO	Via Roma, 82	7	828	2	A2	100%	
88	TOLLO	Via Roma, 82	7	828	3	A2	100%	
89	TORINO DI SANGRO	Piazza Donato lezzi, 9/10	26	538	5	D5	100%	
90	TORRICELLA PELIGNA	Corso Umberto I, 22	37	280	9	D5	100%	
				282	11	graffata	100%	
91	TORRICELLA PELIGNA	Via Bellini	37	282	9	A2	100%	
92	TORRICELLA PELIGNA	Via Bellini	37	282	6	C6	100%	
93	VASTO	Via Cavour, 26	37	1363	21	D5	100%	
94	VASTO	Via Cavour, 26	37	1363	25	F5	100%	
95	VASTO	Via Cavour, 26	37	1363	18	D1	100%	
96	VASTO	Via Cavour, 26	37	1363	20	C2	100%	
97	VASTO	Via Cavour	37	1363	8	A2	100%	
98	VASTO	Via Cavour	37	1363	10	A2	100%	
99	VASTO	Via Cavour	37	1363	12	A2	100%	
100	VASTO	Via Cavour	37	1363	14	A2	100%	
101	VASTO	Via San Michele	39	545	16	A10	100%	
102	VILLA SANTA MARIA	Viale Della Vittoria	11	344	6	D5	100%	

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi

F.to Osvaldo Ranica


F.to Giovanni Battista Calini

BANCA TEATINA

ELENCO TARGHE VEICOLI DI PROPRIETA'


- BN008NL
- DA242SA
- DA243SA
- EK625EB
- DY170HT
- DY172HT
- X83YF9 (ciclomotore)

F.to Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi
F.to Osvaldo Ranica
F.to Giovanni Battista Calini



COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
PER USI CONSENTITI
BRESCIA

22 FEBBRAIO 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The signature is stylized and cursive. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA" at the top and "SEGRETERIA" at the bottom. The inner circle features a central emblem, likely the coat of arms of the court, surrounded by a decorative border.